

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 17/09/2024

Circolare n. 24 A.S. 2024/25

> A tutto il personale Agli Assistenti alla persona/Comunicazione Ai tirocinanti All'Animatore Digitale Al DSGA Al Sito WEB /Atti

## Oggetto: Disposizioni per la regolare tenuta del registro elettronico e altri registri presenze

Si ritiene opportuno nella fase iniziale dell'anno scolastico, richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta dei vari registri delle presenze all'interno della scuola e in modo particolare del registro elettronico, documento di importanza fondamentale sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.

Si ricorda che la firma sul registro elettronico è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti e che quindi deve poter essere espletato in classe durante l'ora di lezione o subito dopo in sala insegnanti se ci dovessero essere problemi di collegamento alla rete Internet.

Ogni docente è responsabile della compilazione della sezione di sua competenza e <u>la firma</u> sul registro, oltre a costituire un obbligo per il docente, è valida anche come attestazione di presenza.

Si invitano pertanto i docenti a tenere aggiornato in modo puntuale e preciso il proprio registro personale e quello di classe firmandolo e annotando gli argomenti svolti. Lo stesso vale per i docenti che lavorano in compresenza, la firma e gli argomenti svolti interessano entrambi.

Il docente deve <u>firmare la sua presenza</u>, <u>registrare le assenze degli alunni</u>, registrare ritardi e uscite anticipate degli alunni, registrare gli argomenti delle lezioni, compiti assegnati per casa, letture delle circolari, note disciplinari, valutazioni delle prove scritte e di quelle orali, annotare le attività di ampliamento dell'offerta formativa, fornire comunicazioni alle famiglie, proprio per il fatto che la legge impone al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell'insegnante sono quelli che accadono nella classe durante la lezione. Si ricorda la circolare MIM n. 5274



dell'11/07/2024, già pubblicata dallo scrivente ufficio in data 1 settembre con circolare n. 3, con la quale il Ministro Valditara raccomanda, al fine di sostenere, fin dai primi anni della scuola primaria e proseguendo

nella scuola secondaria di primo grado, lo sviluppo della responsabilità degli alunni nella gestione dei propri

compiti dosando, al contempo, il ricorso alla tecnologia, di accompagnare la notazione sul registro

elettronico delle attività da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende

personali.

Nell'eventualità in cui le linee internet non dovessero funzionare a dovere, si è autorizzati sin da ora a

predisporre e compilare un registro di classe cartaceo temporaneo per poi trasporre il contenuto in quello

elettronico.

La disattesa di questi obblighi potrebbe essere configurata come colpa grave che può far incorrere in

sanzioni disciplinari e in casi estremi potrebbe essere disciplinata anche dal codice penale, come si evince da

alcune sentenze della Corte di Cassazione (vedi per es. la n° 208196 del 1997) che qualifica il registro come

atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a

fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana

annotazione della presenza.

Il personale A.T.A. utilizzerà il sistema elettronico della rilevazione delle presenze, mentre gli assistenti alla

persona o alla comunicazione, così come gli eventuali tirocinanti, sono tenuti, parimenti, a compilare il

registro delle presenze, appositamente predisposto, e presentarlo mensilmente alla c.a. del Dirigente

Scolastico per la necessaria vidimazione.

Infine non appare superfluo ricordare che il Registro Elettronico, in uso oramai in tutti gli ordini di

scuola del nostro istituto comprensivo, è strumento ufficiale, sin dai precedenti anni scolastici, anche

per i docenti della scuola dell'Infanzia e deve essere utilizzato da questi per le medesime finalità e con

le medesime regole e responsabilità a carico degli altri docenti della scuola.

L'ufficio scrivente si riserva la volontà, nell'ambito dei suoi poteri organizzativi e di controllo, di effettuare controlli a campione sulla regolare tenuta dei registri da parte del personale e fa presente che a breve verrà effettuato, a cura dell'Animatore Digitale, un ulteriore ciclo di formazione e addestramento sull'uso del R.E. sia per i nuovi docenti in servizio dal corrente anno scolastico, sia per quanti ancora palesassero la necessità

di un rinforzo aggiuntivo.

La segreteria alunni e il team digitale si renderanno a disposizione per qualsiasi supporto tecnico o

spiegazione.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parti di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

